



CONTRATTO N.6
CODICE UNIVOCO:UFP737

**CONTRATTO PER ESPERTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'
ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

PREMESSO

- VISTA** la necessità di individuare la figura di un esperto per lo svolgimento di un "percorso di educazione all'affettività" rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado ;
- VISTO** il regolamento per la disciplina degli incarichi deliberato dal consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2014 relativo alla delega al dirigente Scolastico di specifiche attività negoziali;
- VISTO** L'articolo 40 della Legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipula di contratti con esperti e associazioni per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e ampliamento dell'offerta formativa;
- VISTO** Il Decreto 28 agosto 2018 n.129;
- VISTO** l'avviso pubblico per il reperimento di esperto per lo svolgimento di un "percorso di educazione all'affettività" pubblicato in data 02/01/2020 con prot.7/C14;
- VISTO** il verbale di valutazione delle offerte pervenute relative alla selezione di un esperto pubblicato in data 27/01/2020 prot.786;
- VISTA** l'individuazione della sig.ra Caratti Anna Lucia prot.n.1382/c14 del 11/02/2020;
- VISTA** la dichiarazione di accettazione dell'incarico, pervenuta in data 11/02/2020 e assunta con n. prot.1443/C14 in data 13/02/2020 dalla sig. Caratti Anna Lucia;

T R A

L'ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 "FELISSENT" - Treviso - C.F. 94136060269, rappresentato dalla **Dirigente Scolastica FRANCESCA MAGNANO**, domiciliata per la carica presso l'Istituto Comprensivo n. 3 Felissent", con sede a Treviso - via San Zeno, 41;

E

La dott.ssa **CARATTI ANNA LUCIA** nata a Treviso il 18/05/1957 CF: CRTNLC57E58L407P, residente a Treviso in Via Antoniutti, 9;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La dott.ssa Caratti Anna Lucia , individuata quale destinataria dell'incarico in oggetto, garantirà in maniera puntuale l'osservanza di tutte le prescrizioni previste dal bando di gara del 02/01/2020 prot.7/C14;

Art. 2 – Durata del contratto

L'incarico, da svolgersi dal mese di febbraio 2020 al mese di aprile 2020, secondo un calendario che verrà concordato con le insegnanti referenti del progetto;



Art. 3 - Compenso

L'istituto Comprensivo Felissent n. 3 di Treviso, a fronte dell'attività svolta dalla dott.ssa Caratti Anna Lucia, riconoscerà un compenso totale di € 470,00, da intendersi al lordo omnicomprendivo di tutte le ritenute di legge e di eventuali altri oneri, se dovuti, a carico del lavoratore;

L'incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della fattura elettronica e seguente documentazione:

- relazione finale sull'attività svolta e obiettivi raggiunti;
- dettaglio delle ore prestate.

Art. 4 - recessione dal contratto

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, con motivate ragioni, previo preavviso a mezzo di posta elettronica certificata;

Art. 5 - In caso di controversie il Foro competente è quello di Treviso.

Art. 6 - trattamento dati personali

Ciascuna delle parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dei Servizi, potrebbero essere scambiate fra di esse informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Per l'effetto, le parti si impegnano a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal suddetto Regolamento UE 679/2016 nell'esecuzione del presente Contratto, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

Il Fornitore:

- deve trattare i dati personali, secondo le istruzioni del Cliente e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per le sole finalità contrattuali. Nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, dovrà informare immediatamente per iscritto il Cliente.
- deve garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate al trattamento ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali.
- Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
- deve mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE.
- deve informare tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Cliente di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Cliente, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Cliente ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Cliente debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di Controllo, il fornitore supporterà il Cliente nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del fornitore.
- deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Cliente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali.
- deve assistere il Cliente nel caso di richieste formulate dall'Autorità di Controllo in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.



- non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Cliente.
- deve trattare i dati personali per tutta la durata del contratto e successivamente per adempiere ad eventuali obblighi legali di conservazione.
- è autorizzato in via generale ad avvalersi di sub fornitori per gestire attività di trattamento specifiche, a condizione che informi preventivamente e per iscritto il Cliente. I sub-fornitori devono rispettare in uno specifico accordo obblighi analoghi a quelli richiesti dal Cliente al fornitore Iniziale. Spetta al fornitore Iniziale assicurare che il sub-fornitore presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-fornitore degli obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore Iniziale è interamente responsabile nei confronti del Cliente di tali inadempimenti. il Cliente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-fornitore, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi.
- accetta di mettere a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Cliente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche ispettive circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7 - pubblicità

Tutti gli atti facenti capo alla procedura sono depositati presso la Segreteria dell'Amministrazione contraente.

Letto, confermato e sottoscritto

ESPERTO
Caratti Anna Lucia

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Francesca Magnano